

# STATUTO

**SCLE**<sup>ONLUS</sup>  
**ROSI**  
**MULT**  
**iPLA**  
fondazione  
italiana

un mondo  
libero dalla SM

# STATUTO

**Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus**

Via Operai 40 - 16149 Genova

fism@aism.it

**SCLE**  
**ROSI**  
**MULT**  
**iPLA**  
ONLUS  
fondazione  
italiana

un mondo  
libero dalla SM

# STATUTO

**Art. 1** - È costituita per volontà dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto la denominazione "Fondazione Italiana Sclerosi Multipla – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale". La Fondazione ha sede in Genova.

**Art. 2** - Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a. dai beni mobili ed immobili indicati e descritti nell'atto istitutivo della Fondazione;
- b. dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla o da altre persone fisiche o giuridiche, a titolo di successione, di donazione o di acquisto;
- c. dagli incrementi patrimoniali realizzati con la gestione del patrimonio.

Il patrimonio è destinato all'attuazione dei fini della Fondazione.

**Art. 3** - La Fondazione non ha fini di lucro ed ha per scopo:

- a. lo svolgimento diretto, il finanziamento e la promozione delle attività di ricerca e di studio sulla sclerosi multipla e sulle patologie similari nonché sui temi ad essa correlati;
- b. il finanziamento e il supporto delle attività istituzionali dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla;
- c. la promozione, il finanziamento e lo svolgimento diretto, ovvero tramite l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ovvero ancora tramite società di capitali, di assistenza sanitaria e sociale a favore delle persone con sclerosi multipla e malattie similari;
- d. la formazione e l'istruzione di personale operante negli ambiti di cui sopra.

L'attività della Fondazione sarà in ogni caso limitata al perseguimento di finalità di solidarietà sociale e non potrà svolgere attività diversa da quelle indicate alle lettere di cui al comma precedente o ad esse connesse direttamente.

Potrà raccogliere presso il pubblico, organizzando e gestendo campagne di sensibilizzazione, fondi da destinare allo scopo di cui al presente articolo.

Non potrà in alcun modo distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale; gli utili o avanzi di gestione saranno utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Limitatamente al perseguimento dello scopo indicato nel presente

articolo, la Fondazione potrà assumere partecipazioni, rilasciare garanzie a terzi, e compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare o finanziaria che non sia vietata dalle norme che regolano le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

In nessun caso la Fondazione potrà operare in contrasto con le finalità dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla o comunque in modo tale da pregiudicarne l'operatività.

**Art. 4** - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri tre dei quali nominati dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Tutti i Consiglieri di Amministrazione debbono rientrare in almeno una delle seguenti categorie:

- a. medici specialisti, ricercatori e operatori professionali che abbiano maturato esperienza significativa per almeno sei anni nel campo della diagnosi, della cura della sclerosi multipla o della ricerca scientifica sulla malattia o su temi ad essa correlati;
- b. persone che abbiano ricoperto la carica di membri del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla per almeno due mandati;
- c. persone di provata esperienza che abbiano ricoperto per almeno sei anni l'incarico di amministratore, direttore generale o dirigente di livello superiore in enti o strutture pubbliche o private di medie e grandi dimensioni;
- d. professionisti in materie giuridiche ed economiche, nonché esperti in economia aziendale o gestione di patrimoni mobiliari ed immobiliari di provata esperienza professionale per almeno sei anni.

**Art. 5** - I membri del primo Consiglio di Amministrazione sono nominati con l'atto istitutivo della Fondazione e restano in carica per il periodo ivi indicato.

I membri di nomina da parte dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla sono eletti dall'Assemblea Generale dell'Associazione stessa fra un numero almeno doppio di candidati indicati dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, in concomitanza con la elezione del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione stessa; restano in carica tre anni ovvero per la diversa durata del mandato al Consiglio Direttivo Nazionale prevista dallo Statuto dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

# STATUTO

Gli altri Consiglieri restano in carica per tre anni, fatto salvo quanto previsto al primo comma del presente articolo, e sono sostituiti alla scadenza del mandato mediante cooptazione da parte di tutti i Consiglieri rimasti in carica. I Consiglieri di Amministrazione sono rieleggibili.

Ogni Consigliere cessa di diritto dalla carica con il compimento del settantesimo anno di età.

**Art. 6** - È facoltà dell'Assemblea Generale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, in caso di gravi inadempienze o negligenze nell'assolvimento dei compiti, inclusa tra queste la violazione dell'ultimo comma dell'articolo 3 del presente Statuto, procedere alla revoca del Consiglio di Amministrazione o di taluno dei suoi componenti, con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, i quali rappresentino la maggioranza delle Sezioni dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla stessa, a quel momento regolarmente costituite.

Un singolo Consigliere può essere altresì revocato, con deliberazione motivata assunta dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli altri componenti, in caso di gravi inadempienze o negligenze nell'assolvimento dei suoi compiti.

In tal caso il Consigliere revocato dalla carica potrà impugnare la deliberazione di revoca dinanzi all'Assemblea Generale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla che potrà annullarla, reintegrando il Consigliere nella carica, con la maggioranza di cui al presente articolo primo comma.

**Art. 7** - In caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio di Amministrazione, gli altri Consiglieri provvedono a sostituirlo mediante cooptazione per la residua durata del mandato.

In caso di revoca da parte dell'Assemblea Generale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla dell'intero Consiglio di Amministrazione, sarà compito dell'Assemblea Generale stessa procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 e delle procedure di cui all'art. 5 del presente Statuto. Tre dei nuovi Consiglieri resteranno in carica per la residua durata del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e gli altri quattro per la diversa durata da determinarsi dall'Assemblea.

**Art. 8** - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, senza altre limitazioni se non quelle derivanti dalla legge e dal presente Statuto.

Provvede annualmente alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché della relazione sull'attività.

**Art. 9** - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno due volte all'anno.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante avviso da inviarsi ai Consiglieri per lettera raccomandata recante l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in casi di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata per telegramma con preavviso di almeno due giorni.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno quattro dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto apposito verbale, a cura del Presidente o, per delega di questo, di un Segretario che può essere scelto anche all'esterno del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 10** - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere in qualsiasi momento visionate dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

**Art. 11** - Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, con facoltà di subdelega.

Può nominare un Presidente Onorario della Fondazione al quale non potranno essere attribuiti i poteri di rappresentanza o di amministrazione.

Può istituire Comitati consultivi e di indirizzo delle singole attività della Fondazione.

Le attività di cui all'articolo 3 lettera a) verranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione previo parere vincolante di un Comitato Scientifico istituito ai sensi del comma precedente. Ai Consiglieri in-

# STATUTO

vestiti di particolari incarichi può essere attribuito un emolumento, nella misura annualmente deliberata dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti di legge.

**Art. 12** - Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

Il Presidente resta in carica per l'intera durata del suo mandato quale Consigliere ed è rieleggibile.

La legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, nei limiti della delega, ai Consiglieri delegati.

**Art. 13** - Il controllo della gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, fra le persone in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'assunzione della carica di sindaco di società di capitali. I Revisori dei Conti restano in carica tre anni e sono rinominabili. Le funzioni, i poteri e le responsabilità dei Revisori dei Conti sono quelli determinati dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

**Art. 14** - In caso di scioglimento dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, le funzioni che il presente Statuto attribuisce all'Assemblea Generale ed al Consiglio Direttivo Nazionale della stessa s'intendono senz'altro attribuite agli organi di altro Ente analogo che sarà individuato dall'Assemblea Generale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla contestualmente alla delibera di scioglimento.

**Art. 15** - La Fondazione è costituita senza limiti di durata. Qualora si verifici una delle cause di estinzione previste dal Codice Civile, i beni della Fondazione saranno interamente devoluti all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla o, qualora anch'essa fosse sciolta, ad altra o altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che perseguano i medesimi fini della Fondazione.



**Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus**

Via Operai 40 - 16149 Genova

fism@aism.it